

10 VOLTE SICUREZZA



08

Forema

Via E. Plinio Masini 2
Padova

ore 14.00/18.00

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

MACCHINE SICURE: RESPONSABILITÀ DI COSTRUTTORI E UTILIZZATORI

La sicurezza deve essere sempre più integrata con il lavoro in tutte le sue fasi e quando si parla di "cultura della sicurezza" si vuole intendere che essa dovrebbe essere un fondamento per ogni attività all'interno di un'organizzazione.

La sicurezza delle macchine deve essere presa in considerazione fin dalla fase di progettazione: ciò consente di individuare preventivamente le soluzioni più corrette. L'incontro farà chiarezza sulle diverse responsabilità in caso di infortunio.

PROGRAMMA

Introduzione

Geom. Alessandro Timossi - Assindustria Venetocentro

I requisiti di sicurezza delle macchine/ attrezzature di lavoro

Dott. Paolo Pignat, esperto tecnico

Le responsabilità del costruttore, progettista, noleggiatore ed utilizzatore di macchine
Avv. Marco Grotto

L'incontro è valido come aggiornamento di 3 ore per RSPP/ASPP

***Le responsabilità del costruttore,
progettista, noleggiatore ed utilizzatore di
macchine***

Avv. Marco Grotto

Studio Legale Associato Furin-Grotto

Vicenza

Progettista

Articolo 22 TUSL – Obblighi dei progettisti

«1. I progettisti... degli impianti rispettano

i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

al momento delle scelte progettuali e tecniche

e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia»

Progettista

Attenzione all'“**uso scorretto ragionevolmente prevedibile**” (cfr. Allegato I al D. Lgs. n. 17/2010)

- *«Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile»*
- *«In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile»*
- Vale anche per l'utilizzatore (v. *infra*)

Progettista

Attenzione alla **“vita” della macchina** (cfr. Allegato I al D. Lgs. n. 17/2010)

- *«Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione»*
- Vale anche per l'utilizzatore (v. *infra*)

Progettista

- Organigramma
- Competenza di chi progetta
- Incarichi esterni di progettazione > a chi?

= responsabilità/non responsabilità dell'ente

Costruttore

Art. 23 TUSL – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.*

Costruttore

Art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 17/2010

«1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine

che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone...

quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili»

Costruttore

Art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 17/2010

«3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;

f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12»

Costruttore

- Responsabilità del vertice
 - Organigramma
 - Delega di funzioni
- Responsabilità dell'ente
- Acquisti di aziende? > Attenzione!

Nolegggiatore

Art. 23 TUSL

«Il fornitore di una macchina prodotta da terzi, che la conceda in leasing, risponde dell'infortunio occorso al dipendente della ditta utilizzatrice, in quanto il fornitore o l'installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte dalla legge per la sicurezza delle macchine» (Cassazione penale sez. III, 28/04/2011, n. 23430)

- Attenzione allo stato manutentivo

Utilizzatore

Principi

- Obbligo di sicurezza della macchina (*ut supra*)
- Il rispetto dei RES (requisiti essenziali di sicurezza)
 - È garanzia (non assoluta) di idoneità e di adeguatezza intrinseca o statica della macchina, dell'impianto o dell'attrezzatura (art. 70, comma 1 del TUSL; art. 4 del D. Lgs. n. 17/2010)
 - Non è garanzia di idoneità e di adeguatezza estrinseca o dinamica, riferita cioè all'utilizzo della macchina, dell'impianto o dell'attrezzatura da parte del lavoratore ed al lavoro da svolgere (art. 71, comma 1 del TUSL)

Utilizzatore

Principi

- Limitata rilevanza della marcatura CE
 - La responsabilità del costruttore o del venditore non esclude quella dell'utilizzatore
 - Vizio occulto (v. *infra*)

«In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori;

a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza» (Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n. 1184)

Utilizzatore

Principi

- Obbligo di aggiornamento
 - Irrilevanza degli aspetti economici (v. tuttavia *infra*)
- Irrilevanza della condotta imprudente, negligente o imperita del lavoratore nel caso la macchina non sia sicura
 - «L'inosservanza di precise norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, ovvero la sua condotta contraria a direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore qualora l'infortunio sia determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza» (Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n. 57935)

Utilizzatore

Soggetti potenzialmente responsabili

- Responsabilità penale personale del DL, del DL delegato, dei dirigenti, dei preposti
- Responsabilità dell'ente (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Decisione di acquistare una nuova macchina > soggetti coinvolti

- Produzione
- Amministrazione
- RSPP/consulente

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Scelta del costruttore

- Come scelgo il mio *partner* commerciale?
- Tengo traccia del perché delle scelte
- Importazione di macchine o di componentistica da Paesi extra UE

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Redazione del capitolato d’acquisto

- Insufficienza della conferma d’ordine
- Aspetti tecnici/efficienza produttiva
- Aspetti legati alla sicurezza > es.:
 - Comunico al produttore dove intendo installare la macchina
 - Prevedo l’attività di formazione, informazione, addestramento
- Manutenzione (v. *infra*)

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Inserimento di una nuova macchina in azienda

- Aggiornamento della valutazione dei rischi
- Programmazione della formazione, informazione, addestramento (v. *supra*)
- Comunicazione all'assicurazione?

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Monitoraggio della “catena” di acquisto

- Soggetti
 - Costruttore (eventualmente anche venditore)
 - Agente > ha potere di impegnare il costruttore?
 - Venditore/rivenditore > dichiara che la macchina è sicura?

«Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE... ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima» (Corte Europea di Giustizia, 8.9.2005, C-40/04)

- Acquirente/utilizzatore

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Monitoraggio della “catena” di acquisto

- Finalità
 - Censimento dei soggetti coinvolti
 - Verifica della serietà dei soggetti coinvolti
 - Verifica della correttezza dei documenti

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Installazione della macchina

- Verifica delle attività compiute dagli installatori vs. attività compiute dagli addetti dell’azienda utilizzatrice > chi fa cosa
- Richiesta di indicazioni specifiche per le eventuali fasi di *test*
- Presenza dell’RSPP/consulente nella fase di collaudo > controllo adeguato prima della firma del verbale di collaudo

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Manutenzione

- Chi la fa? > ho le competenze per farla internamente?
 - Sì > valutazione dei rischi
 - No > contratto (anche “quadro”) con manutentore
- Secondo quali istruzioni?

«Nel caso di infortunio sul luogo di lavoro avvenuto durante le operazioni di pulizia e manutenzione delle attrezzature, l’infortunio stesso non può essere ricondotto a scelta o colpa del lavoratore qualora la scelta del lavoratore di controllare anche impianti ed attrezzature diverse da quelle indicate dal superiore costituisca condotta esecutiva delle mansioni lavorative – in quanto finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell’impianto – e qualora non vi sia prova che la necessità di eseguire la pulizia mediante attrezzi e non con le mani fosse oggetto di formali procedure scritte e che l’eventuale violazione venisse sanzionata» (Tribunale Brescia, sez. lav., 26/02/2018, n. 1426)

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Eventuale scoperta di vizi occulti

- Segnalazione tempestiva al venditore
- Attenzione alle modalità di contestazione
- Richiesta di sostituzioni in garanzia

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Aggiornamento in base al progresso tecnologico

- Programmabilità degli interventi?

«In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza» (Cassazione penale, sez. IV, 14.1.2016, n. 3616)

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Dismissione

- Art. 23, comma 1 TUSL: «1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro»

Utilizzatore (‘vita’ della macchina)

Dismissione

- Adeguata individuazione delle modalità di dismissione
- Da un lato, *«Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma»* (Cassazione penale, sez. III, 3.5.2013, n. 40590 + Interpello n. 1 del 13.12.2017 del Ministero del Lavoro)
- Dall’altro, *«non è affatto illogico – come si lamenta – che proprio in relazione alla cessione in comodato del bene la sentenza impugnata individui la posizione di garanzia di R.G., il quale, nella sua qualità di amministratore delegato, concluse il contratto di comodato, in occasione dello smantellamento dell’unità produttiva di (OMISSIS), ma non si occupò di mettere a norma, prima della consegna al comodatario, o quantomeno al momento dell’installazione, l’apparecchiatura ceduta»* (Cassazione penale, sez. IV, 7.6-2018-24-9-2018, n. 40931)

Question time

Grazie per l'attenzione

Avv. Marco Grotto
Studio Legale Furin-Grotto
Contrà Porti n. 24 – Vicenza
www.studiolegalefuringrotto.it